

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Definizione agevolata delle
controversie tributarie



L'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (*di seguito riportato*), consente di **definire con modalità agevolate le controversie tributarie pendenti**, anche in Cassazione e a seguito di rinvio, in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi (avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione delle sanzioni e ogni altro atto di imposizione). In altre parole, la definizione è possibile solo per le controversie rientranti nella giurisdizione tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle Entrate**, pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio e nelle quali **il ricorso di primo grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018** (anche se ricadente nella disciplina del reclamo e della mediazione di cui all'articolo 17-*bis* del D.Lgs. n. 546 del 1992, **non essendo necessario che, entro il 24 ottobre 2018, vi sia stata anche la costituzione in giudizio**).

Non sono, invece, definibili le liti pendenti nelle quali è parte unicamente l'agente della riscossione. **Sono, invece, definibili le liti relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate che vedono come parte in giudizio, assieme alla stessa Agenzia, anche l'agente della riscossione.**

Nel dettaglio, ai sensi del **comma 1**, possono quindi essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, le controversie attribuite alla giurisdizione

tributaria **in cui è parte l'Agenzia delle entrate**, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, attraverso il **pagamento** di un importo pari al **valore della controversia**. Per valore della controversia si intende, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992 (**di seguito riportato**) sul processo tributario, **l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni** irrogate con l'atto impugnato.

In deroga al comma 1, e per **il solo caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate** nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame (24 ottobre 2018), le controversie possono essere definite con il **pagamento**:

1. a) della **metà** del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di **primo grado**;
2. b) di **un quinto** del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di **secondo grado** (comma 2).

Ai sensi del **comma 3**, le controversie relative **esclusivamente** alle **sanzioni non collegate al tributo** possono essere definite con il pagamento del **quindici per cento** del valore della controversia **in caso di soccombenza** dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018), e con il pagamento del **quaranta per cento** negli altri casi.

In caso di **controversia** relativa **esclusivamente** alle **sanzioni collegate ai tributi** cui si riferiscono, per la definizione **non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni** qualora **il rapporto relativo ai tributi sia stato definito** anche con modalità diverse dalla presente definizione.

Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in

primo grado è stato **notificato** alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (**comma 4**).

***Il costo per la chiusura della lite fiscale in cui è parte
l'Agenzia delle entrate***

Per le controversie pendenti in primo grado per le quali **non sia stata ancora emessa sentenza** e per le controversie che hanno dato luogo a **sentenza favorevole all'Agenzia delle Entrate** nell'ultima o unica pronuncia resa:

- **importo integrale del tributo** al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del **24 ottobre 2018, favorevole al contribuente** in primo grado:

- **50 per cento** del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Per le controversie che hanno dato luogo a pronuncia giurisdizionale, nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale depositata alla data del **24 ottobre 2018, favorevole al contribuente** in secondo grado:

- **20 per cento** del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato.

Per le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni non collegate al tributo**:

- **15 per cento** del valore in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia depositata alla data del **24 ottobre 2018**;

▪ **40 per cento** in tutti gli altri casi.

*Per le controversie relative esclusivamente alle **sanzioni collegate ai tributi**, per la definizione non è dovuto alcun importo, (sempre che il rapporto relativo ai tributi cui si riferiscono tali stesse sanzioni sia stato oggetto di definizione, anche diversa da quella in esame).*

Sono invece **escluse** dalla definizione, ai sensi del **comma 5**, le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e **l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione**;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

La definizione si perfeziona con la presentazione della **domanda** e con il **pagamento** degli importi dovuti o della prima rata **entro il 31 maggio 2019**; nel caso in cui gli importi dovuti **superano mille euro** è ammesso il **pagamento rateale**, in un massimo di **venti rate trimestrali**. Il **termine** di pagamento delle rate successive alla prima scade il **31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno** a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli **interessi legali** calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. **Non è ammesso il pagamento tramite compensazione**. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda (**comma 6**).

Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della lite è subordinato al versamento, entro il 7

dicembre 2018 delle residue somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del citato decreto-legge n. 148 del 2017, in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, come previsto dal comma 21, dell'articolo 3 (**comma 7**).

Ai sensi del **comma 8**, in presenza di **autonome** controversie, occorrerà presentare una **distinta domanda** di definizione, entro il **31 maggio 2019**, esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

Il **comma 9** prevede che dagli importi dovuti **vanno scomputati** quelli già versati a *qualsiasi titolo* in pendenza di giudizio. In ogni caso, la definizione **non dà luogo alla restituzione** delle somme già versate, ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato prima della data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018).

Ai sensi del **comma 10**, le **controversie** definibili sono **sospese soltanto a seguito di apposita istanza** al giudice nella quale il richiedente dichiara di volersi avvalere delle disposizioni in commento; in tal caso, il processo è sospeso **fino al 10 giugno 2019**. Con il deposito, entro tale data, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, si determina l'ulteriore sospensione del processo **fino al 31 dicembre 2020**.

Per le controversie definibili sono **sospesi per nove mesi i termini di impugnazione**, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vale a dire dal 24 ottobre 2018 fino al 31 luglio 2019 (**comma 11**).

In base al **comma 12**, l'eventuale **diniego** della definizione va

notificato **entro il 31 luglio 2020** con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

Il processo **si estingue**, con decreto presidenziale, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte che ne ha interesse. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Si prevede quindi che le spese del giudizio estinto restino a carico della parte che le ha anticipate (**comma 13**).

Il **comma 14** prevede che, nei casi in cui la definizione sia perfezionata dal **coobbligato**, la stessa giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fermo restando che la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato, anche in eccesso.

Il **comma 15** demanda a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate le modalità di attuazione del presente articolo.

Infine, il **comma 16** dà facoltà agli **enti territoriali** di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l'applicazione delle disposizioni in esame alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Il testo dell'articolo 6 del decreto-

legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 6

Definizione agevolata delle controversie tributarie

1. Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 **(1)**.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversie possono essere definite con il pagamento:

- a) della metà del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- b) di un quinto del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

3. Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la

definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

4. Il presente articolo si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

5. Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

6. La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi del presente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superano mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione

si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

7. Nel caso in cui le somme interessate dalle controversie definibili a norma del presente articolo sono oggetto di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il perfezionamento della definizione della controversia è in ogni caso subordinato al versamento entro il 7 dicembre 2018 delle somme di cui al comma 21 dell'articolo 3.

8. Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.

9. Dagli importi dovuti ai sensi del presente articolo si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.

11. Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019.

12. L'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine.

13. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

14. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, fatte salve le disposizioni del secondo periodo del comma 8.

15. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

16. Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla

giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

Nota (1)

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413

Art. 12, comma 2
Assistenza tecnica

Per le controversie di valore fino a tremila euro le parti possono stare in giudizio senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento



liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al

L'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (*di seguito riportato*), consente di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di

contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle **sole imposte** in un'unica soluzione o in più rate; **non sono dovuti sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie.**

In particolare, **il comma 1** reca le modalità di definizione agevolata degli **avvisi di accertamento**, gli **avvisi di rettifica** e di **liquidazione**, gli **atti di recupero**, **notificati entro il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del *decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119*).

Condizione per l'accesso alla definizione agevolata è che si tratti di atti non impugnati e ancora impugnabili alla predetta data.

La procedura si perfeziona mediante pagamento delle somme complessivamente dovute per **le sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro il 23 novembre 2018** (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame), o, se più ampio, entro il termine per la proposizione del ricorso (di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) che residua dopo la data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del decreto legge in parola).

Sul punto la relazione accompagnatoria a precisa che "Il termine per il versamento è di trenta giorni che decorrono dalla data di entrata in vigore della norma, **oppure, qualora fosse più ampio**, il suddetto termine coincide con quello per la proposizione del ricorso previsto dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, tenendo conto di eventuali istanze di adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato decreto, e istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli articoli 40-*bis*, comma 3, e 42, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e articoli 7, comma 1-*ter*, e 9-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, **già presentate** e che prorogano il suddetto termine. Pertanto il

contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia a presentare, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, tali istanze".

Il **comma 2** reca le modalità di definizione agevolata delle somme contenute negli **inviti al contraddittorio** relativi ad accertamenti delle imposte sui redditi e nell'imposta sul valore aggiunto, nonché delle altre imposte indirette di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218), notificati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in commento).

Nelle predette ipotesi l'ufficio dell'Amministrazione finanziaria invia al contribuente un invito a comparire, nel quale è tra l'altro indicato l'importo delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti.

Si segnala peraltro che dal 1° gennaio 2016 l'istituto di adesione all'invito al contraddittorio è stato soppresso (comma 637, lettera c), punti 1, 2 e 3, dell'art.1 della legge n.190 del 2014). Tuttavia, questo istituto continua ad applicarsi agli inviti al contraddittorio notificati entro il 31 dicembre 2015 (comma 638 dello stesso articolo di legge).

Anche tali atti possono essere definiti con il pagamento delle **sole imposte**, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, **entro il 23 novembre 2018** (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento).

Il **comma 3** si riferisce invece alla definizione agevolata degli **accertamenti con adesione** di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218) **sottoscritti entro il 24 ottobre 2018** (data di entrata in vigore del decreto legge in esame). I contribuenti possono beneficiare della definizione agevolata versando, **entro venti giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della norma, (13 novembre 2018)** le sole maggiori imposte definite nei procedimenti di

accertamento con adesione ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte indirette

Il comma 4 chiarisce che tutte le predette definizioni agevolate si perfezionano con il versamento delle somme dovute, in unica soluzione o della prima rata entro i termini relativi a ciascuna tipologia di atto che si intende definire.

Con riferimento agli adempimenti successivi il citato comma 4 rinvia, alle disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

In sintesi, il richiamato comma 2 dell'articolo 8 del D.lgs. 218/97 dispone le modalità di rateazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione; con riferimento all'importo della prima rata è versato entro venti giorni dalla redazione dell'atto, mentre le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. Il successivo comma 3 dispone che, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione. Il versamento delle somme dovute avviene mediante versamenti unitari (modello F24) e, in caso di inadempimento nei pagamenti rateali (in unica soluzione e in forma rateale) delle somme dovute **si applica la disciplina degli «inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate» di cui l'art. 15-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602**. Al menzionato art. 15-ter del D.P.R. n. 602 del 1973 fa

espressamente rinvio il citato l'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 218 del 1997 in materia di rateazione a seguito di atto di adesione.

Per le somme così definite è **esclusa la compensazione** (prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241); in caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività, relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai già commentati commi 1, 2 e 3.

Ai sensi del **comma 5**, fa eccezione alla regola dei commi precedenti l'ipotesi di regolarizzazione dei **debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE** previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, ossia: prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell'Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del trattato (ormai scaduto), che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero. Con riferimento alle predette somme il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del Nuovo Codice Doganale Comunitario, di cui al Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

Ai sensi del **comma 6**, sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (cd. *voluntary disclosure*) di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167.

Il **comma 7** chiarisce che la definizione perfezionata dal

coobbligato giova in favore degli altri.

Il **comma 8** demanda a uno o più **provvedimenti** del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Il testo dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119

Art. 2

Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data o, se più ampio, entro il termine di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che residua dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Le somme contenute negli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5, comma 1, lettera c), e 11, comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, notificati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definiti con il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro trenta giorni dalla predetta data.

3. Gli accertamenti con adesione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, sottoscritti entro la data di entrata in vigore del presente decreto

possono essere perfezionati ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto, con il pagamento, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del citato decreto, decorrente dalla predetta data, delle sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori.

4. La definizione di cui ai commi 1, 2, 3 si perfeziona con il versamento delle somme in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai citati commi. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 2, 3, 4 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. È esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio prosegue le ordinarie attività relative a ciascuno dei procedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui ai commi 1, 2 e 3, a decorrere dal 1° maggio 2016 gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.

6. Sono esclusi dalla definizione gli atti emessi nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-*quater* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

7. La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri.

8. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono adottate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

Definizione integrale e agevolata dei PVC consegnati entro il 24 ottobre 2018

L'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 (di seguito riportato), consente di definire con modalità agevolata il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione (PVC) redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 consegnati entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto legge n 119/2018).

In particolare, si consente di regolarizzare le somme accertate nei suddetti verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. La norma rinvia a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per la disciplina con cui presentare le suddette dichiarazioni.

Rate scadute o in scadenza al 31 ottobre della rottamazione bis ex D.L. n. 148/2017. Con la rottamazione-ter nuovo termine al 7 dicembre 2018

Chi ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 148/2017 (cosiddetta “rottamazione bis”) ma non è riuscito a saldare le prime due rate scadute a luglio e settembre, può regolarizzare la propria situazione entro il 7 dicembre 2018. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al 31 ottobre. Medesima scadenza anche per chi ha scelto la rateizzazione, in due rate consecutive e di pari ammontare (in scadenza rispettivamente in ottobre 2018 e nel novembre 2018), l’80 per cento del dovuto ex comma 8, lettera b), n. 2 dell’articolo 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 e versare entro febbraio 2019, il restante 20 per cento (comma 8, lettera b), n. 3).

Le rottamazioni previste dal decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018 il decreto legge fiscale di accompagnamento alla

Manovra 2019.

Il decreto-legge, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria» è in vigore dal 24 ottobre 2018 e dovrà essere convertito in legge entro il 23 dicembre 2018

Con le presenti note desideriamo fornire il quadro normativo delle nuove sanatorie nel campo della riscossione previste dagli articoli 3 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017), 4 (Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010) e 5 (Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione a titolo di risorse proprie Unione europea).

Manovra gialloverde: in Gazzetta le disposizioni fiscali

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – n. 247 del 23 ottobre 2018– il decreto legge fiscale di accompagnamento alla Manovra 2019.

Il testo era stato approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 15 ottobre 2018, e poi ritoccato con successivo CDM, prima della firma del Presidente della Repubblica.

Questi in temi toccati dal Decreto:

Rottamazione-Ter;

Stralcio dei debiti fino 1000 euro;

Varie ipotesi di definizione agevolata delle controversie tra i contribuenti e il Fisco;

Fatturazione elettronica;

Semplificazione per emissione fatture;

Processo tributario telematico.